

Ricorso n.12 Anno 2009
Oggetto: sentenza dichiarativa dello stato
d'insolvenza

Contro: **It Holding Finance S.A.**
G. rel. dr.ssa Laura Liguori

sent. cc 12/09
cru 324
Ref. 446
A.S. 12/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Tribunale di Isernia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dr. Guido GHIONNI	- Presidente -
- dr. Francesco FERDINANDI	- Giudice
- dr.ssa Laura LIGUORI	- Giudice - relatore ed estensore-

ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

Dichiarativa di insolvenza ai sensi del D.L.n.347/2003 convertito in L.n.39/2004 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti della **IT HOLDING FINANCE S.A.**- con sede in Lussemburgo al Boulevard Prince Henri 9/B L-1724 iscritta nel Registro del Commercio del Lussemburgo alla sezione B n.86.686;

Letto il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza della **IT HOLDING FINANCE S.A.**- depositato in data 19.3.2009 dalla procedura di amministrazione straordinaria ITIERRE spa in persona dei Commissari Straordinari Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Roberto Spada e Dott. Andrea Ciccoli nominati con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico del 12.2.2009;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.2.2009 con il quale è stata disposta con decorrenza immediata- l'ammissione della ITTIERRE spa alla amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L.n.347/2003 convertito in legge n.39/2004 e successive integrazioni e modificazioni;



Preso atto che con decreto del 12.2.2009 sono stati nominati i Commissari Straordinari Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Roberto Spada e Dott. Andrea Ciccoli ai quali è stata affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni della società;

Vista la sentenza emessa in data 18.2.2009 con cui questo Tribunale ha accertato lo stato di insolvenza della ITTIERRE spa;

Vista la missiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione della IT HOLDING FINANCE S.A. del 1.4.2009 con la quale è stata rappresentata ai Commissari Straordinari di ITTIERRE spa la situazione finanziaria della società e l'incapacità della stessa di far fronte agli impegni assunti;

Letta l'istanza avanzata dai Commissari Straordinari i quali rappresentavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n.270/99 e chiedevano l'estensione ad IT HOLDING FINANCE S.A della procedura di Amministrazione Straordinaria;

Visto il decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 27.3.2009 con il quale è stata disposta l'ammissione della IT HOLDING FINANCE S.A alla amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.L.n.347/2003 convertito in legge n.39/2004 e successive integrazioni e modificazioni ai fini dell'estensione della procedura di amministrazione straordinaria con preposizione degli stessi organi nominati per la procedura madre;

Considerato che con il suddetto decreto è stato anche valutato il preliminare profilo della competenza ai sensi del regolamento CE n. 1346/2000 in quanto l'Autorità amministrativa era stata chiamata a pronunciarsi sull'apertura di una procedura in estensione dell'amministrazione straordinaria, prevista nell'Allegato A al regolamento n. 1346/2000 CE quale procedura di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lett.

a) del regolamento stesso, in presenza di una società controllata costituita e avente sede presso un diverso Stato membro;

Rilevato che con sentenza n.269/2007 il Consiglio di Stato ha chiarito che *"l'emanazione del DM, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato DL n. 347/2003 costituisce decisione di apertura della procedura*

di insolvenza ai sensi dell'art. 2, primo capoverso, lett. e), del regolamento, posto che tale è ogni determinazione "in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore", integrando il DM in questione entrambe le suddette determinazioni qualificanti, rispettivamente all'art. 1 DL.2003/347 e all'art. 2 DL 2003/347 del suo contenuto; che, non solo l'oggettivo contenuto del DM si sottoponeva alla disciplina del regolamento CE in questione, ma anche il soggetto da cui proveniva, Ministro delle attività produttive, rientrava tra le pubbliche autorità di ciascun Stato membro destinatarie delle previsioni del regolamento stesso, come disposto dall'art. 2, citato DL 2003/347, primo cpv., lett.d), per cui è "giudice", e quindi destinatario delle norme del regolamento, non solo un "organo giudiziario" ma qualsiasi "altra (autorità) competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa" e che il Consiglio di Stato sempre nella citata sentenza ha ritenuto che " al Tribunale competente ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 DL. 2003/347, è espressamente demandata, peraltro in linea con le previsioni del connesso D.lgs. 8 luglio 1999, n. 274, artt. 3-8, la dichiarazione dello stato di insolvenza, con un ambito di accertamento e di disposizioni, conseguenti a tale dichiarazione, ancor più ristretto di quello in origine previsto dallo stesso D.lgs. 274/99 (come attesta l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 347/2003 DL.2003/347, che rinvia alla pronuncia, da parte del Tribunale, dei provvedimenti di cui alle sole lett. a), d) ed e) dell'art. 8, comma 1 del D.lgs. n. 274/99) mentre " il sistema sposta sul momento amministrativo il "clou" della decisione sull'apertura della procedura, che, sia pure condizionata dalla vicenda giurisdizionale dell'accertamento dello stato di insolvenza, si differenzia dal previgente sistema del citato D.lgs. n. 270/99 proprio per l'attribuzione al Ministro sia del potere ammissivo alla procedura, sia della piena valutazione delle condizioni indicate dall'art. 27 del D.lgs. (sebbene in due successivi momenti procedurali), valutazioni che erano, come accennato, in precedenza demandate ad una pronuncia (decreto motivato) del Tribunale (art. 30 D.lgs.). È allora evidente che "immediata", come qualificazione dell'ammissione adottata ai sensi dell'art. 2 del D.L., (come pure, per

quanto qui in rilievo, dell'art. 3, comma 3, stesso D.L.), è usata nel senso di "anticipata" rispetto alla sequenza procedimentale previgente ex D.lgs citato. Ammissione immediata, dunque, non significa atto vincolato, dotato del carattere "cautelare" e di sommarietà indicato dalla sentenza impugnata, ma indica, più semplicemente, una connotazione strutturale, nell'ambito della complessiva procedura, della fase ammissiva, che è cioè disposta sulla diretta istanza dell'impresa, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e alla presentazione di una relazione ai sensi degli artt. 27, comma 2, lett. b), e 28 del Dlgs., (a prescindere da ogni intervento giudiziale diverso da quello relativo allo stesso stato di insolvenza), ma, pur sempre in base ad una valutazione della "serietà", fin dalla fase ammissiva ex art. 2, dell'istanza che deve essere, infatti, "motivata" e adeguatamente documentata in relazione alle finalità dell'art. 27 citato.";

Rilevato che il decreto ministeriale, anche attraverso il richiamo delle deduzioni puntualmente svolte nell'istanza, ha richiamato la circostanza della collocazione del centro di interessi principali della IT Holding Finance S.A. così ritenendo la propria competenza ai sensi delle norme del regolamento comunitario qui in rilievo;

Considerato che la Corte di giustizia delle Comunità europee in data 2 maggio 2006 con sentenza resa nel procedimento C-314/04 ha precisato, in particolare, i criteri di radicamento della competenza a decidere l'apertura di una procedura di insolvenza, di identificazione della "decisione di apertura di una procedura di insolvenza", nonché di risoluzione del conflitto tra procedure aperte in diversi paesi membri, in base alle disposizioni del regolamento CE del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1346 chiarendo che "quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento CE n. 1346/2000, secondo la quale il centro degli interessi principali di detta controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare

l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria. Ciò potrebbe in particolare valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita da detto regolamento";

Ritenuto che, nel caso che occupa, sono stati allegati obiettivi e significativi elementi, verificabili da terzi, che facciano presumere una situazione reale diversa da quella che fa corrispondere la collocazione del centro degli interessi della società IT Holding Finance S.A. nel territorio dello Stato membro, Lussemburgo, in cui si trova la sua sede statutaria (intero capitale sociale detenuto dalla IT Holding spa, società avente sede in Italia e già ammessa in estensione alla procedura di amministrazione straordinaria, organo amministrativo nel quale l'unico soggetto con nazionalità lussemburghese non è titolare di deleghe operative, oggetto dell'attività espletata costituita dalla emissione di prestiti obbligazionari di cui si erano fatti garanti le società del gruppo IT Holding);

Ritenuto che tali elementi determinino la competenza ad aprire la procedura di insolvenza prevista dall'art. 3, primo comma, del regolamento, che, quale fonte ad applicazione diretta, era per l'autorità italiana, nel caso il Ministro competente, immediatamente e simultaneamente applicabile insieme alla normativa di diritto interno;

Considerato che l'appartenenza della società IT HOLDING FINANCE S.A. al gruppo ITTIERRE discende dalla circostanza che quest'ultima è partecipata interamente (100% del capitale sociale) dalla IT Holding spa, anch'essa attratta nella procedura di amministrazione straordinaria e che la IT Holding spa detiene l'intero capitale sociale della IT HOLDING FINANCE S.A. nonché da quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del DLgs. N. 347/2003 che individua le imprese partecipate in quelle che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla

procedura di amministrazione straordinaria per lo svolgimento di servizi necessari allo svolgimento dell'attività;

considerato che la IT HOLDING FINANCE S.A., da quanto emerge dalla relazione dell'Amministratore Delegato, vanta crediti verso società appartenenti al gruppo IT Holding per €188.545.362;

Esaminata la documentazione depositata dalla Amministrazione Straordinaria ITTIERRE spa in relazione alla situazione della IT HOLDING FINANCE S.A (in particolare: organigramma del Gruppo; visura Camerale della IT HOLDING FINANCE S.A , istanza al Ministro per lo Sviluppo Economico per l'ammissione alla amministrazione straordinaria; decreto del Ministro, bozza della situazione patrimoniale al 31.12.2008; ordine di bonifico per il pagamento da parte della IT Holding spa per conto della IT HOLDING FINANCE S.A del rateo di interesse sul prestito obbligazionario);

Ascoltati, inoltre, i Commissari Straordinari i quali si sono riportati al ricorso;

Ritenuto che il presupposto dell'insolvenza trova conferma sia nelle considerazioni già espresse da questo Tribunale nella sentenza emessa in data 18.2.2009 con la quale si è proceduto ad accertare lo stato di insolvenza della ITTIERRE spa sia nella situazione patrimoniale della IT HOLDING FINANCE S.A destinata a subire dirette ed immediate conseguenze finanziarie a seguito dell'ammissione della società controllante alla procedura di amministrazione straordinaria come affermato dallo stesso amministratore delegato nella missiva inviata ai Commissari Straordinari;

ritenuto che i principali fattori determinati lo stato di insolvenza della IT HOLDING FINANCE S.A possano essere rinvenuti in:

problemi economici e finanziari della società madre alla quale compete il sostegno finanziario ed operativo della controllata in particolare la IT HOLDING FINANCE S.A ha contratto tra l'ottobre del 2004 ed il marzo del 2005 un prestito obbligazionario di €185 milioni di euro che -a cagione- dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata da parte della ITTIERRE- determina (

secondo quanto previsto dalla sez.6.01 calusele 9-10 del regolamento del Bond) l'immediata esigibilità delle azioni da parte dei detentori;

situazione patrimoniale della IT HOLDING FINANCE S.A ove risulta che essa vanta crediti verso le società del gruppo IT Holding per €188.545.362 e documentazione (ordini di bonifico) dalla quale risulta che era la IT Holding spa a pagare, per conto della IT HOLDING FINANCE S.A , i ratei di interesse sul prestito obbligazionario;

Considerato che i dati sopra evidenziati, relativi alla composizione ed all'ammontare del passivo ed alla riferibilità di gran parte dei crediti a società del gruppo, nelle attuali condizioni non consentono di ipotizzare un risanamento della situazione patrimoniale, data la dipendenza economica e finanziaria dalla capogruppo che attualmente è stata attratta nella procedura di amministrazione straordinaria e, quindi, non potrà più provvedere ai pagamenti degli interessi sul prestito obbligazionario di cui risulta essere titolare la IT HOLDING FINANCE S.A. ;

Ritenuto, pertanto, che si renda necessario procedere all'applicazione del disposto dell'art. 80 d.lgs. n.270/1999 e dell'art. 3 comma III del d.l. n.347/2003 ed alla estensione della procedura di amministrazione straordinaria anche alla IT HOLDING FINANCE S.A affinché si addivenga alla gestione unitaria della insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi di procedura;

Considerato che l'art. 81 del D.lgs. n. 270/1999 non prevede la sussistenza dei requisiti del livello di indebitamento e del numero dei dipendenti per l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che al Tribunale, nella procedura in oggetto, è demandato esclusivamente il vaglio relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza e dei presupposti per l'estensione;

PQM

Visti gli artt.4 comma I D.L.n.347/2003 convertito in L.n.39/2004 e l'art. 8 del D.Lgs. n. 270/1999;

Visto l'art. 80 dlgs n.270/1999 e l'art. 3 comma III del di n.347/2003

DICHIARA

lo stato d'insolvenza di IT HOLDING FINANCE S.A.- con sede in Lussemburgo al Boulevard Prince Henri 9/B L-1724 iscritta nel Registro del Commercio del Lussemburgo alla sezione B n.86.686;

NOMINA

la dott.ssa Laura Liguori Giudice Delegato per la procedura;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantano diritti mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore, termine fino al 30/6/2009 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

FISSA

L'adunanza per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22 luglio 2009 ore 9.30, dinanzi al giudice delegato.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 17 del RD 267/1942 nonché per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t. ed al Tribunale del Lussemburgo e Ufficio del Registro del Commercio del Lussemburgo..

Così deciso in Isernia, 10 aprile 2009.

Il giudice estensore


dr. ssa Laura Liguori

Laura Liguori

Il Presidente

dr. Guido Ghionni

Guido Ghionni



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO COMUNICAZIONE A :

1. DR. ANDREA CICCOLI - COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'
ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DI MOLISE
2. AVV. STANISLAO CHIMENTI COMMISSARIO
STRAORDINARIO DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE
DELLA SOCIETA' ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE
PETTORANELLO DI MOLISE
3. DR. ROBERTO SPADA COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'
ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DI MOLISE
4. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO XVIII
DIPARTIMENTO COMPETITIVITA' IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-
TEMPORE - ROMA
5. Società Società ITTIERRE SPA nei confronti di IT HOLDING FINANCE SA
controllata dalla IT Holding Spa titolare per il 100% del capitale sociale con
sede statutaria in Lussemburgo 9B Boulevard Prince Henry, L. 1724 - e centro di
interesse principale in Pettoranello del Molise Zona Industriale CON SEDE IN
PETTORANELLO DEL MOLISE IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE.
6. IT HOLDING FINANCE SA controllata dalla IT Holding Spa titolare per il
100% del capitale sociale in persona del legale rappresentante con sede statutaria
in Lussemburgo 9B Boulevard Prince Henry, L. 1724 ;
7. ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO DI LUSSEMBURGO;
8. AL TRIBUNALE DI LUSSEMBURGO;

ISERNIA, 10/04/2009



IL CANCELLIERE CL
ENRICO MAGNANTI

1551 P24
11 APR. 2009

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza di *DA*
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP
presso il Tribunale di Isernia, ho notificato copia
dell'antescritto atto a *Dr. Roberto Spade*
Comm. Strad. Donato de SDA S. LUIGI SPA
residente a *Pettorello del Molise* perché ne abbia piena e legale
conoscenza a tutti gli effetti di legge. Ciò ho eseguito mediante
consegna a mani *Anti*

Anzi, non avendo trovato il destinatario, né altre persone
previste dall'Art. 139 cpo (~~137 cpo~~) si provvede ai sensi
dell'Art. 140 cpo (~~137 cpo~~)

~~Il presente atto è stato depositato nella casa
comunale di Isernia~~ *Pettorello del Molise, 11/04/09*
11/04/09, wh

Avviso del deposito ho affisso alla porta *folle soc, wh*
del destinatario - ho predisposto avviso R.R.R. da
spedire al destinatario partecipandogli l'avvenuto deposito.
Isernia.

Ufficiale Giudiziario
Dott.ssa Porfili Liliana

Ufficiale Giudiziario
Dott.ssa Porfili Liliana